



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 200

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Criteri per l'erogazione della seconda e terza annualità del contributo per il sostegno agli studi post-diploma (PAC) a decorrere dall'anno accademico 2022/2023 - art. 23, comma 3 ter della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9

Il giorno **10 Febbraio 2023** ad ore **09:50** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MIRKO BISESTI
ACHILLE SPINELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “*Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore*” disciplina gli interventi della Provincia Autonoma di Trento “*rivolti a favorire il più largo accesso all’istruzione superiore e a consentire il raggiungimento dei più alti gradi di istruzione e di preparazione professionale agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi*”.

Il comma 3 ter dell’art. 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, introdotto dalla LP 21/2015 (legge di stabilità provinciale 2016) dispone: “*Per incentivare la frequenza di percorsi di studio universitari da parte di studenti residenti in provincia di Trento, la Giunta provinciale può attivare politiche di supporto al diritto allo studio tradizionale e definire, con proprio provvedimento, strumenti innovativi a sostegno del successo universitario anche nella forma di contributo al piano di accumulo finanziario delle famiglie.....*”.

La previsione normativa sopra riportata è stata attuata con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1923 del 2 novembre 2016 che ha disciplinato i criteri per la concessione di un contributo per il sostegno agli studi post diploma, al fine di garantire l’erogazione di un sussidio alle famiglie trentine che con la riforma introdotta con deliberazione della Giunta provinciale n. 1765 di data 07 ottobre 2016 (con la quale furono rivisti i criteri per la concessione delle borse del diritto allo studio, ed in particolare il passaggio da ICEF a ISEE per la valutazione della condizione economica e l’applicazione dei LEP nazionali per la definizione degli importi delle borse di studio) perdevano l’accesso agli strumenti tipici del diritto allo studio.

In termini generali, l’intervento introdotto dalla deliberazione n. 1923/2016 e s.m. prevede l’erogazione di un contributo da parte della Provincia a favore delle famiglie che durante il percorso scolastico del proprio figlio/della propria figlia hanno accumulato un capitale destinato alla copertura delle spese per l’istruzione terziaria accademica e non accademica: sulla base di quanto risparmiato dalle famiglie e al verificarsi di determinate condizioni (economiche e di merito) viene erogato da parte della Provincia un sostegno economico integrativo a quanto accumulato.

L’obiettivo finale di questo intervento è quello di favorire una riflessione sul futuro dei ragazzi/delle ragazze già nei primi anni di frequenza della scuola secondaria di secondo grado o della formazione professionale e favorire la scelta di intraprendere un percorso di studi post-diploma avendo a disposizione un piccolo capitale (quanto risparmiato dalla famiglia) da cui attingere negli anni successivi, indipendentemente dal possesso al momento dell’iscrizione al percorso di formazione terziaria (accademica o non accademica) dei requisiti per accedere al contributo provinciale.

A partire dall’anno accademico 2017/2018 è stato avviato l’intervento denominato inizialmente “contributo provinciale per piano di accumulo” e successivamente “contributo per il sostegno agli studi post diploma” in sigla PAC con l’approvazione dei criteri generali e del primo bando per la concessione del contributo agli studenti immatricolati nell’anno accademico 2017/2018 (deliberazione della Giunta provinciale n. 1533 del 22 settembre 2017).

Successivamente, sempre con deliberazioni della Giunta provinciale sono stati aggiornati i criteri e approvati i bandi per la presentazione di domanda di contributo con riferimento all’anno accademico di avvio degli studi terziari, nonché le modalità per la presentazione delle domande di erogazione dei contributi concessi con riferimento agli anni accademici precedenti, affidando la gestione del processo di concessione ed erogazione del contributo alla struttura provinciale competente.

Il periodo transitorio è terminato con l'approvazione del bando per l'anno accademico 2021/2022 (deliberazione della Giunta provinciale n. 1658 del 8 ottobre 2021) e la misura è entrata pienamente a regime.

A seguito della modifica apportata dall'articolo 20 della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10 (assestamento 2022) al comma 3 ter dell'articolo 23 della LP n. 9/1991, è stata introdotta la facoltà per la Provincia di avvalersi di Opera universitaria per l'attuazione degli strumenti previsti dall'articolo in parola e quindi per la gestione del "contributo per il sostegno agli studi post-diploma" a partire dai bandi relativi all'anno accademico 2022/2023.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1927 del 28 ottobre 2022 sono state approvate le direttive e i criteri generali per la concessione del "contributo per il sostegno agli studi post diploma" da parte dell'Opera Universitaria di Trento a decorrere dall'anno accademico 2022/2023; contestualmente è stato precisato che rimane in carico alla Provincia autonoma di Trento la gestione dei contributi per il sostegno agli studi post diploma già concessi a valere sui seguenti Bandi:

- Bando per l'anno accademico 2021/2022 approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1658 dell'8 ottobre 2021 (come modificato con deliberazione n. 2144 del 10 dicembre 2021);
- Bando per l'anno accademico 2020/2021, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1648 del 23 ottobre 2020 (beneficiari a.a. 2021/2022).

Considerato che le tempistiche e modalità di raccolta delle domande per l'erogazione dei contributi concessi venivano fissati di anno in anno con il provvedimento di approvazione dei bandi relativi all'anno accademico di riferimento, i quali specificavano anche i requisiti per il mantenimento dei contributi concessi, vi è ora la necessità di approvare i "*Criteri per l'erogazione della seconda e terza annualità del contributo per il sostegno agli studi post diploma – anno accademico 2022/2023*" allegati al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

I Criteri in oggetto disciplinano le tempistiche e modalità per la raccolta delle dichiarazioni necessarie per l'erogazione della seconda e terza annualità dei contributi concessi a valere dei Bandi 2021/2022 e 2020/2021 sopra richiamati agli studenti/studentesse che ora frequentano l'anno accademico 2022/2023 nonché riprendono i requisiti da possedere per la conferma del contributo concesso già indicati nei relativi Bandi.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "*Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore*" e nello specifico l'art. 23 comma 3 ter;
- visto l'art. 83, comma 1 e 3 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i., per cui la documentazione antimafia non è richiesta;
- visto che il presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni relative al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all'art. 52 della Legge 234/2012;
- visto l'art. 56 e l'Allegato 4/2 del decreto legislativo 118/2011, tenuto conto dell'esigibilità della spesa;

- dato atto che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni specificate in premessa e ai sensi dell'articolo 23 comma 3 ter della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, i "*Criteria per l'erogazione della seconda e terza annualità del contributo per il sostegno agli studi post diploma – anno accademico 2022/2023*" riportati nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che i criteri di cui al punto precedente del deliberato si applicano per l'erogazione dei contributi per il sostegno agli studi post-diploma concessi a valere sui seguenti Bandi:
 - Bando per l'anno accademico 2021/2022 approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1658 dell'8 ottobre 2021 (come modificato con deliberazione n. 2144 del 10 dicembre 2021) – erogazione della seconda annualità del contributo per gli studenti e le studentesse beneficiari nell'a.a. 2021/2022;
 - Bando per l'anno accademico 2020/2021, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1648 del 23 ottobre 2020 – erogazione della terza annualità del contributo per gli studenti e le studentesse beneficiari nell'a.a. 2020/2021;
3. di dare atto che le tempistiche e modalità di presentazione delle dichiarazioni necessarie per l'erogazione della terza annualità del contributo per il sostegno agli studi post-diploma per gli studenti e le studentesse beneficiari nell'a.a. 2021/2022 (Bando 2021/2022 approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1658/2021 e s.m) saranno definite con successivo provvedimento;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano ulteriori oneri di spesa, tenuto conto che le risorse finalizzate all'erogazione della seconda e terza annualità del contributo di cui ai punti 1 e 2, sono state già concesse ed impegnate con le determinazioni del dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema n. 1545 di data 18 febbraio 2022 modificata dalla n. 2329 di data 14 marzo 2022 e s.m., n.17 di data 19 febbraio 2021 e n. 4613 di data 9 maggio 2022;
5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni relative al Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
6. di precisare che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Adunanza chiusa ad ore 11:15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Criteri per l'erogazione della seconda e terza rata annualità del contributo PAC

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori



TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Investiamo su di loro!



**CRITERI PER L'EROGAZIONE
della seconda e terza annualità del
CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AGLI STUDI POST DIPLOMA**

ANNO ACCADEMICO 2022/2023

Provincia autonoma di Trento

Sede centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento • P +39 0461 495111 • C.F. e P.IVA 00337460224

INDICE

Premesse	Pag. 3
Struttura dei criteri	Pag. 4

CAPO I – EROGAZIONE SECONDA ANNUALITA'

Modalità di presentazione della dichiarazione per l'erogazione della seconda annualità del contributo per gli studenti e le studentesse beneficiari nell'a.a. 2021/2022

1.1 Dichiarazione per l'erogazione della seconda annualità	Pag. 5
1.2 Contenuto della dichiarazione	Pag. 5
1.3 Requisiti di merito	Pag. 6
1.4 Erogazione terza annualità	Pag. 7

CAPO II – EROGAZIONE DELLA TERZA ANNUALITA'

Modalità di presentazione della dichiarazione per l'erogazione della terza annualità del contributo per gli studenti e le studentesse beneficiari nell'a.a. 2020/2021

2.1 Dichiarazione per l'erogazione della terza annualità	Pag. 9
2.2 Contenuto della dichiarazione	Pag. 9
2.3 Requisiti di merito	Pag. 10

CAPO III - Disposizioni comuni

3.1. Erogazione del contributo	Pag. 12
3.2 Condizione abitativa	Pag. 12
3.3 Condizione di merito studenti/studentesse con invalidità	Pag. 14
3.4 Trasferimento ad altro corso	Pag. 14
3.5 Sospensione di carriera	Pag. 14
3.6 Revoche	Pag. 14
3.7 Comunicazioni dell'amministrazione	Pag. 15
3.8 Obblighi di comunicazione dello studente / della studentessa	Pag. 15
3.9 Verifica delle dichiarazioni	Pag. 15
3.10 Privacy	Pag. 16
3.11 Informazioni	Pag. 16

PREMESSE

Il comma 3 ter dell'art. 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (avente per oggetto "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore"), introdotto dalla LP 21/2015 (legge di stabilità provinciale 2016) e modificato dall'art. 20 della LP 10/2022 (assestamento 2022) dispone: *"Per incentivare la frequenza di percorsi di studio universitari da parte di studenti residenti in provincia di Trento, la Giunta provinciale può attivare politiche di supporto al diritto allo studio tradizionale e definire, con proprio provvedimento, strumenti innovativi a sostegno del successo universitario anche nella forma di contributo al piano di accumulo finanziario delle famiglie. Per attuare gli strumenti previsti da questo comma la Giunta provinciale può avvalersi dell'Opera universitaria."*

A partire dall'anno accademico 2017/2018 è stato avviato l'intervento denominato inizialmente "contributo provinciale per piano di accumulo" con l'approvazione dei criteri generali e del primo bando per la concessione del contributo agli studenti immatricolati nell'anno accademico 2017/2018 (deliberazione della Giunta provinciale n. 1533 del 22 settembre 2017). Successivamente, sono stati aggiornati i criteri e approvati i bandi per i relativi anni accademici.

In termini generali, l'intervento prevede l'erogazione di un contributo da parte della Provincia a favore delle famiglie che durante il percorso scolastico del proprio figlio/della propria figlia hanno accumulato un capitale destinato alla copertura delle spese per l'istruzione terziaria accademica e non accademica: sulla base di quanto risparmiato dalle famiglie e al verificarsi di determinate condizioni (economiche e di merito) viene erogato da parte della Provincia un sostegno economico integrativo a quanto accumulato.

L'obiettivo finale di questo intervento è quello di favorire una riflessione sul futuro dei ragazzi/delle ragazze già nei primi anni di frequenza della scuola secondaria di secondo grado o della formazione professionale e favorire la scelta di intraprendere un percorso di studi post-diploma avendo a disposizione un piccolo capitale (quanto risparmiato dalla famiglia) da cui attingere negli anni successivi, indipendentemente dal possesso al momento dell'iscrizione al percorso di formazione terziaria (accademica o non accademica) dei requisiti per accedere al contributo provinciale.

A seguito della modifica apportata dall'articolo 20 della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10 al comma 3 ter dell'articolo 23 della LP n. 9/1991, la Provincia può avvalersi di Opera universitaria per l'attuazione degli strumenti previsti dall'articolo in parola e quindi per la gestione del "contributo per il sostegno agli studi post-diploma" a partire dai bandi relativi all'anno accademico 2022/2023.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1927 di data 28 ottobre 2022 sono stati definiti i criteri per dare attuazione a quanto previsto dalla normativa provinciale vigente e precisamente:

- a decorrere dall'anno accademico 2022/2023 Opera universitaria gestisce lo strumento denominato "contributo per il sostegno agli studi post-diploma" sulla base dei presenti criteri, approvando annualmente un bando per la concessione di un contributo agli studenti e alle studentesse che si iscrivono dall'anno accademico 2022/2023 ad un percorso di formazione terziaria accademica o non accademica e che possiedono i requisiti di seguito delineati;
- rimane in carico alla Provincia autonoma di Trento la gestione dei contributi per il sostegno agli studi post-diploma già concessi a valere sui precedenti anni accademici relativi ai seguenti Bandi, fino alla conclusione degli stessi:
 - ✓ Bando per l'anno accademico 2021/2022 approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1658 dell'8 ottobre 2021 (come modificato con deliberazione n. 2144 del 10 dicembre 2021);
 - ✓ Bando per l'anno accademico 2020/2021, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1648 del 23 ottobre 2020.

Di seguito sono definiti i criteri per l'erogazione dei contributi concessi a valere sui Bandi sopra richiamati con le seguenti determinazioni:

- ✓ determinazione n. 1545 di data 18 febbraio 2022 e determinazione n. 2329 di data 14 febbraio 2022 di concessione del contributo agli studenti che hanno presentato domanda a valere sul Bando per l'anno accademico 2021/2022 approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1658 dell'8 ottobre 2021, come modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2144 del 10 dicembre 2021 (beneficiari a.a. 2021/2022) che con riferimento all'anno accademico 2022/2023 possono presentare domanda per l'erogazione della seconda annualità e con riferimento all'anno accademico 2023/2024 potranno presentare domanda per l'erogazione della terza annualità
- ✓ determinazione n. 17 di data 19 febbraio 2021 agli studenti che hanno presentato domanda a valere sul Bando per l'anno accademico 2020/2021, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1648 del 23 ottobre 2020 (beneficiari a.a. 2020/2021), che con riferimento all'anno accademico 2022/2023 possono presentare domanda per l'erogazione della terza annualità.

STRUTTURA DEI CRITERI

Il presenti criteri sono così suddivisi:

- **CAPO I – EROGAZIONE SECONDA ANNUALITA'** - Modalità di presentazione della dichiarazione per l'erogazione della **seconda annualità** del contributo per gli studenti e le studentesse beneficiari nell'a.a. 2021/2022
- **CAPO II - EROGAZIONE TERZA ANNUALITA'** - Modalità di presentazione della dichiarazione per l'erogazione della **terza annualità** del contributo per gli studenti e le studentesse beneficiari nell'a.a. 2020/2021
- **CAPO III - DISPOSIZIONI COMUNI**

CAPO I EROGAZIONE SECONDA ANNUALITÀ

Modalità di presentazione della dichiarazione per l'erogazione della seconda annualità del contributo per gli studenti e le studentesse beneficiari nell'a.a. 2021/2022

1.1 DICHIARAZIONE PER L'EROGAZIONE DELLA SECONDA ANNUALITÀ

1. Gli studenti e le studentesse risultati **beneficiari del contributo per il sostegno agli studi post diploma nell'anno accademico 2021/2022** di cui alla determinazione del dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema n. 1545 di data 18 febbraio 2022 e n. 2329 di data 14 marzo 2022 e s.m., ai fini dell'erogazione della seconda annualità del contributo concesso, dovranno presentare apposita "Dichiarazione per l'erogazione della seconda annualità" (di seguito "Dichiarazione") con le modalità di seguito illustrate.
2. Sulla base della "Dichiarazione" presentata, **l'importo della seconda annualità del contributo sarà confermato o rideterminato con provvedimento del dirigente del Servizio competente**. Successivamente all'esecutività del provvedimento di conferma o rideterminazione dell'importo di contributo spettante, il Servizio competente fornirà ai diretti interessati tutte le indicazioni per l'inoltro della domanda di liquidazione.
3. La dichiarazione dovrà essere presentata a partire dalle **ore 14.00 del 14 febbraio 2023 e fino alle ore 14.00 del 14 marzo 2023 mediante procedura online sul Portale dei Servizi**, collegandosi al sito della Provincia autonoma di Trento www.provincia.tn.it/Servizi/Contributo-per-il-sostegno-agli-studi-post-diploma e seguire tutte le successive istruzioni ivi riportate.
4. I richiedenti possono accedere alla procedura online esclusivamente con le **credenziali del Servizio Pubblico di Identità Digitale - SPID** (info: <https://www.spid.gov.it>), con la **Carta Provinciale dei Servizi - CPS** (info: <https://www.servizionline.provincia.tn.it>) o con la **carta elettronica di identità digitale - CIE** (info <https://www.cartaidentita.interno.gov.it>).

1.2 CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE

1. **Nella "Dichiarazione" si dovrà dichiarare:**
 - a) il corso di frequenza per l'anno accademico 2022/2023
 - b) l'eventuale variazione rispetto al corso dell'anno precedente;
 - c) **il merito** conseguito (vedi paragrafo 1.3);
 - d) la **condizione abitativa** (fuori sede/in sede come definito al paragrafo 3.2);
 - e) di aver presentato o meno **domanda di borsa per lo studio universitario** concesse da Atenei/Enti per il diritto allo studio o di altre borse per lo studio universitario erogate dalla Provincia autonoma di Trento (direttamente o tramite Opera universitaria) o da altri Enti o istituzioni pubbliche per l'anno accademico 2022/2023.

Nel caso lo studente / la studentessa sia richiedente di borsa di studio, la seconda annualità del contributo sarà erogata solo in seguito alla conferma da parte del soggetto erogatore della non concessione della borsa per l'anno accademico 2022/2023.

Se invece il soggetto erogatore conferma la concessione della borsa per l'anno accademico 2022/2023, si provvederà alla revoca della seconda e terza annualità del contributo già concesso. La prima annualità ricevuta non dovrà essere restituita nel caso sia stato raggiunto il credito minimo previsto al paragrafo 1.3, lettera b.

Lo studente / la studentessa, che è al momento di presentazione della Dichiarazione è già a conoscenza di essere beneficiario di borsa di studio, deve darne immediata e formale comunicazione agli Uffici provinciali.
 - f) eventuali condizioni di invalidità pari o superiori al 66% (vedi paragrafo 3.3).

2. **Alla Dichiarazione dovrà essere allegata:**

a) per poter ottenere o mantenere lo status di **“fuori sede”** gli studenti e le studentesse dovranno allegare **copia del contratto di locazione registrato presso l’Agenzia delle Entrate** a proprio nome o di un genitore oppure copia del verbale/contratto di assegnazione se si alloggia presso una residenza collettiva, della durata di **almeno 10 mesi continuativi** nel corso dell’anno accademico 2022/2023.

Lo studente / la studentessa che ha variato sede anche a causa del trasferimento in altro corso e/o Ateneo/Istituto dovrà presentare il contratto di locazione aggiornato. Nel caso tale variazione comportasse un cambiamento della condizione abitativa dello studente/studentessa, il contributo spettante sarà ricalcolato sulla base della nuova sede.

Si rinvia alla lettura del CAPO III **“DISPOSIZIONI COMUNI”**, paragrafo 3.2 per gli ulteriori dettagli relativi alle caratteristiche del contratto di locazione e alle modalità di determinazione del contributo come **“fuori sede”** o **“in sede”**;

b) solo per studenti e studentesse trasferiti da altro corso e/o Istituto dell’Alta Formazione Professionale / Istituti Tecnici Superiori: la scheda descrittiva del corso di studio (come da Manifesto degli studi o altro documento analogo) dal quale emergano le unità formative previste per ciascuna annualità del corso;

c) per studenti e studentesse che frequentano all’Estero: certificato comprovante i crediti sostenuti e registrati entro il 30 settembre 2022 oppure documentazione comprovante la frequenza di almeno il 75% del corso qualora il merito sia determinato dalla sola frequenza;

d) solo per studenti e studentesse trasferiti da altro corso e/o Ateneo / Istituto all’estero: i seguenti documenti in lingua italiana o inglese :

- documentazione formale rilasciata dall’Università attestante l’iscrizione dello studente/studentessa, il nome esatto del corso, l’anno di iscrizione e la durata del corso;
- la scheda descrittiva del corso di studio (come da Manifesto degli studi o altro documento analogo) dal quale emergano i crediti formativi previsti per ciascuna annualità del corso.

3. In caso di mancata presentazione della Dichiarazione entro la scadenza indicata al paragrafo 1.1 punto 3, o negli ulteriori termini concessi dall’Amministrazione ai sensi dell’articolo 20, comma 2 ter della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, le annualità residue del contributo saranno revocate e si procederà d’ufficio alla verifica dei crediti formativi conseguiti e registrati alle date indicate nella Tabella 1 del paragrafo 1.3 lettera a. Qualora i crediti conseguiti risultassero inferiori al minimo specificato al successivo paragrafo 1.3 lettera b. sarà richiesta la restituzione della prima annualità già ricevuta, maggiorata degli interessi legali.

4. In caso di presentazione, entro il termine sopra indicato, della Dichiarazione o di altra documentazione incompleta o compilata in modo errato, l’Amministrazione assegnerà al soggetto richiedente un termine di 10 giorni naturali consecutivi per regolarizzare gli elementi mancanti. In caso di mancata/irregolare integrazione della documentazione entro tale termine l’Amministrazione assegnerà al dichiarante un ulteriore termine di 5 giorni naturali consecutivi per effettuare la regolarizzazione. In caso di mancata/irregolare integrazione entro tale secondo termine, la Dichiarazione sarà valutata in base a quanto acquisito agli atti.

1.3 REQUISITI di MERITO

a. Ai fini dell’erogazione della seconda annualità lo studente / la studentessa dovrà aver raggiunto il merito di seguito riportato:

Tabella 1

	Corsi di laurea/diplomi accademici di primo livello, corsi di laurea a ciclo unico sul territorio nazionale	Corsi di laurea/diplomi accademici di primo livello, corsi di laurea a ciclo unico all’estero	Corsi dell’Alta formazione professionale/ Istituti tecnici superiori
Data verifica merito	10 agosto 2022 (*)	30 settembre 2022	31 dicembre 2022
Studenti e studentesse frequentanti il PRIMO anno nell’a.a. 2021/2022			

Merito richiesto	30 crediti formativi (CFU/CFA)	metà dei crediti previsti dal piano di studi per il primo anno** OPPURE frequenza di almeno il 75% del corso (ove non previsti i crediti formativi)	70% delle Unità Formative del primo anno
Studenti frequentanti il SECONDO anno nell'a.a. 2021/2022			
Merito richiesto	80 crediti formativi (CFU/CFA)	il totale dei crediti del primo anno più 1/3 di quelli del secondo** OPPURE frequenza di almeno il 75% del corso (ove non previsti i crediti formativi)	----

* per comprovati e documentati motivi dovuti alla tipologia e particolare strutturazione del corso frequentato, la verifica del raggiungimento del merito può essere posticipata al 30 settembre 2022

** arrotondati per eccesso all'intero superiore

Per la verifica dei crediti formativi/unità ottenuti in Italia, la Provincia provvede d'ufficio presso i rispettivi Atenei/Istituti.

Per la verifica dei crediti formativi ottenuti **all'estero**, lo studente e la studentessa dovrà presentare il certificato ufficiale comprovante i crediti sostenuti e registrati entro il 30 settembre 2022 o la documentazione comprovante la frequenza di almeno il 75% dei corsi a partire dal primo anno di iscrizione qualora il merito sia determinato dalla sola frequenza.

Se lo studente/la studentessa **non consegue entro le date previste il merito richiesto**, non avrà diritto all'erogazione dell'annualità spettante e il **contributo residuo sarà revocato**.

b. Lo studente / la studentessa dovrà, inoltre, **restituire per intero la prima annualità del contributo** già ricevuta qualora non abbia conseguito il merito come di seguito indicato:

- ✓ per i corsi di laurea/diplomi accademici di primo livello, corsi di laurea a ciclo unico in Italia: 20 crediti formativi del primo anno entro il 10 agosto 2022;
- ✓ per i corsi di laurea/diplomi accademici di primo livello, corsi di laurea a ciclo unico all'estero: 1/3 dei crediti formativi del primo anno entro il 30 settembre 2022 oppure la frequenza del corso inferiore al 30% (ove non previsti i crediti formativi);
- ✓ per i corsi dell'Alta Formazione Professionale/ Istituti Tecnici Superiori: 35% delle unità formative del primo anno entro il 31 dicembre 2022.

In seguito ad avvenuta conoscenza del mancato raggiungimento del merito, il dirigente del Servizio competente provvede con proprio provvedimento alla revoca del contributo. Qualora non sia stato conseguito il merito minimo come sopra indicato, viene disposta anche la restituzione totale della prima annualità ricevuta con applicazione degli interessi legali e giornalieri calcolati ai sensi di legge dalla data di effettiva erogazione del contributo (data esecutività del mandato di pagamento). Lo studente / la studentessa è tenuto a restituire all'Amministrazione l'importo indicato entro i termini e con le modalità indicate nella comunicazione di revoca.

1.4 EROGAZIONE TERZA ANNUALITA'

Le tempistiche e modalità per la presentazione della dichiarazione necessaria per l'erogazione della terza annualità saranno disciplinate con successivo provvedimento della Giunta provinciale.

Si ricorda che i requisiti per il mantenimento del contributo concesso sono i seguenti:

	Corsi di laurea/diplomi accademici di primo livello, corsi di laurea a ciclo unico sul territorio nazionale	Corsi di laurea/diplomi accademici di primo livello, corsi di laurea a ciclo unico all'estero
Data verifica merito	10 agosto 2023*	30 settembre 2023
Merito richiesto	80 crediti formativi (CFU/CFA)	il totale dei crediti previsti per il primo anno più 1/3 di quelli del secondo** <i>OPPURE</i> frequenza di almeno il 75% del corso (ove non previsti i crediti formativi)**

* per comprovati e documentati motivi dovuti alla tipologia e particolare strutturazione del corso frequentato, la verifica del raggiungimento del merito può essere posticipata al 30 settembre 2023

** arrotondati per eccesso all'intero superiore

Nel caso in cui lo studente/studentessa **non avesse raggiunto il merito** non avrà diritto all'erogazione della terza annualità ma non dovrà restituire la seconda già ricevuta. La revoca sarà disposta con provvedimento del dirigente del Servizio competente.

CAPO II EROGAZIONE TERZA ANNUALITÀ'

Modalità di presentazione della dichiarazione per l'erogazione della terza annualità del contributo per gli studenti e le studentesse beneficiari nell'a.a. 2020/2021

2.1 DICHIARAZIONE PER L'EROGAZIONE DELLA TERZA ANNUALITÀ

1. Gli studenti e le studentesse risultati **beneficiari del contributo per piano di accumulo a valere sul Bando per l'anno accademico 2020/2021**, contributo concesso con determinazione del dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema n. 17 di data 19 febbraio 2021 e confermato con la determinazione del dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema n. 4613 di data 9 maggio 2022, ai fini della liquidazione della terza annualità del contributo concesso, dovranno presentare apposita "Dichiarazione per l'erogazione della terza annualità" (di seguito "Dichiarazione") con le modalità di seguito illustrate.
2. Sulla base della "Dichiarazione" presentata, **l'importo della terza annualità del contributo sarà confermato o rideterminato con provvedimento del dirigente del Servizio competente**. Successivamente all'esecutività del provvedimento di conferma o rideterminazione dell'importo di contributo spettante, il Servizio competente fornirà ai diretti interessati tutte le indicazioni per l'inoltro della domanda di liquidazione.
3. Gli studenti e le studentesse dovranno presentare la dichiarazione a partire dalle **ore 14.00 del 14 febbraio 2023 e fino alle ore 14.00 del 14 marzo 2023 mediante procedura online sul Portale dei Servizi** nel periodo sopra riportato, collegandosi al sito della Provincia autonoma di Trento www.provincia.tn.it/Servizi/Contributo-per-il-sostegno-agli-studi-post-diploma e seguire tutte le successive istruzioni ivi riportate.
4. I richiedenti possono accedere alla procedura online esclusivamente con le **credenziali del Servizio Pubblico di Identità Digitale - SPID** (info: <https://www.spid.gov.it>) o con la **Carta Provinciale dei Servizi - CPS** (info: <https://www.servizionline.provincia.tn.it>) o con la **carta elettronica di identità digitale - CIE** (info <https://www.cartaidentita.interno.gov.it>).

2.2 CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE

1. **Nella dichiarazione si dovrà dichiarare:**
 - a) il corso di frequenza per l'anno accademico 2022/2023
 - b) l'eventuale variazione rispetto al corso dell'anno precedente;
 - c) il **merito** conseguito;
 - d) la **condizione abitativa** (fuori sede/in sede);
 - e) di aver presentato o meno **domanda di borsa per lo studio universitario** concesse da Atenei/Enti per il diritto allo studio o di altre borse per lo studio universitario erogate dalla Provincia autonoma di Trento (direttamente o tramite Opera universitaria) o da altri Enti o istituzioni pubbliche per l'anno accademico 2022/2023.

Nel caso lo studente / la studentessa sia richiedente borsa di studio, la terza annualità del contributo sarà erogata solo in seguito alla conferma da parte del soggetto erogatore della non concessione della borsa per l'anno accademico 2022/2023.

Se invece il soggetto erogatore conferma la concessione della borsa per l'anno accademico 2022/2023, si provvederà alla revoca della terza annualità del contributo e le annualità già erogate non dovranno essere restituite.

Lo studente / la studentessa, che è al momento di presentazione della Dichiarazione è già a conoscenza di essere beneficiario di borsa di studio, deve darne immediata e formale comunicazione agli Uffici provinciali.
 - f) eventuali a condizione di invalidità pari o superiori al 66% (vedi paragrafo 3.3);

2. Alla dichiarazione dovrà essere allegata:

- a) per poter ottenere o mantenere lo status di “fuori sede” gli studenti e le studentesse dovranno allegare **copia del contratto di locazione registrato presso l’Agenzia delle Entrate** a proprio nome o di un genitore oppure copia del verbale/contratto di assegnazione se si alloggia presso una residenza collettiva, della durata di **almeno 10 mesi continuativi** nel corso dell’anno accademico 2022/2023.
Lo studente / la studentessa che ha variato sede anche a causa del trasferimento in altro corso e/o Ateneo/Istituto dovrà presentare il contratto di locazione aggiornato. Nel caso tale variazione comportasse un cambiamento della condizione abitativa dello studente/studentessa, il contributo spettante sarà ricalcolato sulla base della nuova sede.
Si rinvia alla lettura del CAPO III “DISPOSIZIONI COMUNI”, paragrafo 3.2 per gli ulteriori dettagli relativi alle caratteristiche del contratto di locazione e le modalità di determinazione del contributo come “fuori sede” o “in sede”;
- b) solo per studenti e le studentesse trasferiti da altro corso e/o Ateneo / Istituto all'estero: i seguenti documenti in lingua italiana o inglese :
- documentazione formale rilasciata dall’Università attestante l’iscrizione dello studente/studentessa, il nome esatto del corso, l’anno di iscrizione e la durata del corso;
 - la scheda descrittiva del corso di studio (come da Manifesto degli studi o altro documento analogo) dal quale emergano i crediti formativi previsti per ciascuna annualità del corso.
3. In caso di mancata presentazione della “Dichiarazione” entro la scadenza indicata al paragrafo 2.1 punto 3, o negli ulteriori termini concessi dall’Amministrazione ai sensi dell’articolo 20, comma 2 ter della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, la residua annualità del contributo sarà revocata. In tal caso le rate già ricevute non dovranno essere restituite.
4. In caso di presentazione, entro il termine sopra indicato, della dichiarazione o di altra documentazione incompleta o compilata in modo errato, l’Amministrazione assegnerà al soggetto richiedente un termine di 10 giorni naturali consecutivi per regolarizzare gli elementi mancanti. In caso di mancata/irregolare integrazione della documentazione entro tale termine l’Amministrazione assegnerà al dichiarante un ulteriore termine di 5 giorni naturali consecutivi per effettuare la regolarizzazione. In caso di mancata/irregolare integrazione entro tale secondo termine, la documentazione sarà valutata in base a quanto acquisito agli atti.
5. In caso lo studente e la studentessa rinunciassero agli studi durante l’a.a. 2022/2023 o non ottenesse alcun credito, le annualità già erogate non dovranno essere restituite.

2.3 REQUISITI di MERITO

Ai fini dell’erogazione della terza annualità lo studente dovrà aver conseguito e registrato i crediti formativi e alle date di seguito riportati:

Tabella 2

	Corsi di laurea/diplomi accademici di primo livello, corsi di laurea a ciclo unico sul territorio nazionale	Corsi di laurea/diplomi accademici di primo livello, corsi di laurea a ciclo unico all'estero
Data verifica merito	10 agosto 2022*	30 settembre 2022
Merito richiesto	80 crediti formativi (CFU/CFA)	il totale dei crediti previsti per il primo anno più 1/3 di quelli del secondo** <i>OPPURE</i> frequenza di almeno il 75% del corso (ove non previsti i crediti formativi)**

* per comprovati e documentati motivi dovuti alla tipologia e particolare strutturazione del corso frequentato, la verifica del raggiungimento del merito può essere posticipata al 30 settembre 2022

** arrotondati per eccesso all'intero superiore

Per la verifica dei crediti formativi/unità ottenuti in Italia, la Provincia provvede d'ufficio presso i rispettivi Atenei/Istituti.

Per la verifica dei crediti formativi ottenuti **all'estero**, lo studente e la studentessa dovrà presentare il certificato ufficiale comprovante i crediti sostenuti e registrati entro il 30 settembre 2022 o la documentazione comprovante la frequenza di almeno il 75% dei corsi a partire dal primo anno di iscrizione qualora il merito sia determinato dalla sola frequenza.

Nel caso in cui lo studente/studentessa **non avesse raggiunto il merito** non avrà diritto all'erogazione della terza annualità ma non dovrà restituire la seconda già ricevuta. La revoca sarà disposta con provvedimento del dirigente del Servizio competente.

CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI

3.1. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà corrisposto con accredito su conto corrente o carta prepagata o altro strumento equipollente intestato o cointestato allo studente/studentessa. Lo studente e la studentessa può delegare all'incasso del beneficio concesso un genitore o altra persona in possesso di conto corrente. In caso di delega lo studente e la studentessa dovrà compilare apposita dichiarazione con autentica della sottoscrizione da presentare in seguito alla conferma del contributo e congiuntamente alla domanda di liquidazione.

3.2 CONDIZIONE ABITATIVA

1. Per l'accertamento dell'alloggio a titolo oneroso, i richiedenti dovranno allegare alla "Dichiarazione" un valido ed idoneo titolo della disponibilità dell'alloggio: **copia del contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate** oppure copia del verbale/contratto di assegnazione se alloggiano presso una residenza collettiva, della durata di **almeno 10 mesi continuativi** nel corso dell'anno accademico 2022/2023.

Il contratto di locazione deve presentare i seguenti requisiti:

- essere a titolo oneroso;
- essere intestato allo studente/studentessa, al genitore o co-intestato;
- riportare la data di inizio e fine della locazione;
- essere valido a norma di legge, quindi firmato da entrambe le parti e registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- essere munito della documentazione relativa all'avvenuta registrazione (comprese le eventuali proroghe, cessioni, risoluzioni o subentri) presso l'Agenzia delle Entrate.

Per i contratti di alloggio all'estero non è richiesta la registrazione.

Nel caso in cui gli studenti e le studentesse prendano alloggio a titolo oneroso **presso convitti, residenze collettive, istituti religiosi**, per il contratto non è richiesta la registrazione. Nel contratto, redatto su carta intestata dell'Ente, devono essere riportati esplicitamente, oltre ai dati anagrafici dello studente/studentessa, il corrispettivo, il giorno di inizio e di termine del periodo di alloggio.

Gli studenti e le studentesse domiciliati presso **Residence, affittacamere, B&B e simili**, devono produrre la conferma della prenotazione e del pagamento della camera, oppure una scrittura privata del gestore/proprietario, che precisi la data di inizio e fine permanenza e l'affitto mensilmente pagato e/o le ricevute mensili dell'affitto pagato fino al completamento dei mesi di affitto.

2. **Saranno considerati "in sede":**

- a) gli studenti e le studentesse non residenti in comuni classificati "in sede", di cui alla Tabella 1, che non prenderanno alloggio a titolo oneroso in prossimità della sede del corso;
- b) gli studenti e le studentesse che non presenteranno la documentazione attestante la disponibilità dell'alloggio entro le scadenze stabilite dal presente bando;
- c) gli studenti e le studentesse che presenteranno un contratto di locazione/contratto di alloggio di durata inferiore a 10 mesi nell'anno accademico 2022/2023.

3. Gli studenti e le studentesse che presenteranno un contratto di locazione della durata di 6 mesi prorogabili di ulteriori 6 mesi, come previsto dalla Legge 09/12/1998, n. 431 - art. 5 e dal D.M. 30/12/2002, saranno ammessi al contributo come "fuori sede" con riserva e il contributo non sarà erogato. La riserva verrà sciolta in senso positivo e si procederà al pagamento delle seconda o terza annualità qualora venga presentata la ricevuta di registrazione dei restanti 6 mesi; qualora tale

documentazione non fosse trasmessa, o fosse trasmessa oltre il termine indicato dall'amministrazione, si procederà alla rideterminazione del contributo come "in sede".

4. Gli studenti e le studentesse che partecipano a progetti di mobilità internazionale (es. ERASMUS):
- per tutto l'anno accademico:** ai fini del riconoscimento del contributo come "fuori sede", dovranno presentare un contratto di locazione/contratto di alloggio presso la sede estera della durata di almeno 10 mesi nel corso dell'anno accademico 2022/2023 e con indicazione della data di inizio e fine alloggio;
 - per un periodo inferiore ai 10 mesi:** ai fini del riconoscimento del contributo come "fuori sede", dovranno produrre un contratto di locazione/contratto di alloggio, con indicazione della data di inizio e fine alloggio, per il periodo di soggiorno all'estero ed un ulteriore contratto, della durata corrispondente al periodo rimanente al raggiungimento dei 10 mesi nell'anno accademico, presso la sede italiana del corso di studi. In tale caso, gli studenti e le studentesse saranno ammessi a contributo come "fuori sede" con riserva e il contributo non sarà erogato finché la riserva non verrà sciolta. La riserva verrà sciolta in senso positivo qualora presenteranno il contratto regolarmente registrato di durata corrispondente al periodo rimanente al raggiungimento dei 10 mesi nell'anno accademico; qualora tale documentazione non fosse trasmessa o fosse trasmessa oltre il termine indicato dall'amministrazione, si procederà alla rideterminazione del contributo come "in sede".

Tabella 3 – Classificazione Comuni

COMUNE SEDE CORSI	COMUNI CLASSIFICATI IN SEDE
TRENTO	Ala, Albiano, Aldeno, Altopiano della Vigolana, Avio, Baselga di Pinè, Bedollo, Besenello, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Calliano, Cavedine, Cembra-Lisignago, Cimone, Civezzano, Denno, Drena, Dro, Fornace, Frassilongo, Garniga Terme, Giovo, Isera, Lavis, Levico Terme, Lona-Lases, Madruzzo, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nogaredo, Nomi, Pergine Valsugana, Pomarolo, Roverè della Luna, Rovereto, San Michele all'Adige, Sant'Orsola Terme, Tenna, Terre d'Adige, Ton, Trento, Vallelaghi, Villa Lagarina, Volano
ROVERETO	Ala, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Brentonico, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Calliano, Cimone, Civezzano, Folgaria, Isera, Lavis, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nogaredo, Nomi, Pergine Valsugana, Pomarolo, Riva del Garda, Ronzo-Chienis, Rovereto, San Michele all'Adige, Terragnolo, Terre d'Adige, Trambileno, Trento, Vallarsa, Vallelaghi, Villa Lagarina, Volano
RIVA DEL GARDA	Ala, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Cimone, Civezzano, Drena, Dro, Folgaria, Isera, Ledro, Mori, Nago-Torbole, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Riva del Garda, Ronzo-Chienis, Rovereto, Storo, Tenno, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Vallelaghi, Villa Lagarina, Volano
RONCEGNO	Altopiano della Vigolana, Carzano, Castello Tesino, Castel Ivano, Castelnuovo, Borgo Valsugana, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Folgaria, Grigno, Levico Terme, Lavarone, Luserna, Novaledo, Ospedaletto, Pergine Valsugana, Roncegno Terme, Torcegno, Samone, Scurelle, Telve, Telve di Sopra, Vignola-Falesina
SAN MICHELE ALL' ADIGE	Andalo, Cembra-Lisignago, Campodенno, Cavedago, Cles, Contà, Denno, Fai della Paganella, Giovo, Lavis, Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno, Predaia, Priò, Roverè della Luna, San Michele all'Adige, Sanzeno, Sfruz, Spormaggiore, Sporminore, Terre d'Adige, Ton, Trento, Ville d'Anania
TESERO	Campitello di Fassa, Canazei, Capriana, Castello-Molina di Fiemme, Cavalese, Mazzin di Fassa, Moena, Panchià, Predazzo, Sèn Jan di Fassa, Soraga di Fassa, Valfloriana, Ville di Fiemme, Ziano di Fiemme
TIONE DI TRENTO	Bleggio Superiore, Bocenago, Borgo Chiese, Borgo Lares, Caderzone Terme, Carisolo, Comano Terme, Fiavè, Giustino, Madonna di Campiglio, Massimeno, Pinzolo, Porte di Rendena, San Lorenzo Dorsino, Sella Giudicarie, Spiazzo, Stenico, Strembo, Storo, Tenno, Tre Ville, Valdaone

3.3 CONDIZIONE DI MERITO STUDENTI/STUDENTESSE CON INVALIDITÀ

Gli studenti e le studentesse con invalidità certificata pari o superiore al 66% beneficeranno di uno sconto sui crediti formativi/ unità formative richiesti pari al 50%. Tale condizione deve essere dichiarata in sede di dichiarazione per l'erogazione della seconda/terza annualità.

3.4. TRASFERIMENTO AD ALTRO CORSO

Gli studenti e le studentesse che **tra il primo e secondo anno** si sono trasferiti **ad altro corso** potranno ottenere l'erogazione della **seconda annualità**, in presenza degli altri requisiti previsti dal bando, solo se alla data del **10 agosto 2022 hanno conseguito nel corso di studi precedente al passaggio o trasferimento almeno 30 crediti formativi** (metà dei crediti previsti dal piano di studi per il primo anno o la frequenza di almeno il 75% del corso (in alternativa ai crediti formativi) al 30 settembre 2022 per i corsi di studi all'estero e 70% delle unità formative per i corsi di Alta Formazione Professionale/Istituti Tecnici Superiori al 31 dicembre 2022).

Gli studenti e le studentesse trasferiti potranno ottenere l'erogazione della **terza annualità**, in presenza degli altri requisiti previsti dal bando, solo se alla data del **10 agosto 2023 avranno conseguito nel nuovo percorso di studi almeno 80 crediti formativi** calcolati a partire dall'anno di prima immatricolazione (il totale dei crediti del primo anno più 1/3 di quelli del secondo oppure la frequenza di almeno il 75% di ciascuna delle due annualità del corso (in alternativa ai crediti formativi) al 30 settembre 2023 per i corsi di studi all'estero).

Saranno ritenuti validi esclusivamente i crediti formativi convalidati dall'Ateneo/Istituto di iscrizione alla data sopra indicata. I crediti formativi conseguiti il primo anno del vecchio percorso di studi e non convalidati nel nuovo percorso di studi non saranno ritenuti utili ai fini del raggiungimento del merito previsto per l'erogazione della terza annualità.

3.5 SOSPENSIONE DI CARRIERA

Un eventuale periodo di interruzione degli studi non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito se lo studente e la studentessa ha formalmente richiesto ed ottenuto dall'Ateneo/Istituzione la sospensione temporanea degli studi per le specifiche situazioni di:

- a) nascita di un figlio/figlia (per le studentesse);
- b) infermità gravi.

Ogni atto di carriera effettuato nel periodo di interruzione determinerà automaticamente l'impossibilità di godere del beneficio della sospensione.

In caso di sospensione lo studente e la studentessa deve tempestivamente comunicare la decisione alla Provincia con invio di copia dell'autorizzazione alla sospensione rilasciata dall'Ateneo/Istituzione.

L'Amministrazione, attraverso una specifica commissione, si riserva la facoltà di valutare situazioni di particolare gravità adeguatamente documentate, in deroga ai criteri di merito o procedurali definiti dai bandi.

La commissione, previa acquisizione di tutte le informazioni relative al caso, si esprimerà sulle istanze presentate ed entro 60 giorni dalla richiesta sarà adottato il provvedimento da parte delle Struttura competente.

3.6 REVOCHE

Il contributo concesso sarà revocato per le residue annualità non ancora erogate:

1. agli studenti e alle studentesse che non raggiungono i livelli di merito indicati al paragrafo 1.3 per ottenere l'erogazione della seconda e terza annualità;
2. agli studenti e alle studentesse che non raggiungono i livelli di merito indicati al paragrafo 2.3 per ottenere l'erogazione della terza annualità;

- agli studenti e alle studentesse che risultino beneficiari di borsa per lo studio universitario concessa dalle Regioni/Atenei o di altra borsa per lo studio universitario erogata da altre Strutture provinciali o da altri Enti o istituzioni pubbliche comprese le borse di studio erogate da Opera universitaria per gli iscritti a corsi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie e corso di laurea a ciclo unico in medicina e chirurgia di cui all'art. 43 l.p. 9 settembre 1996 n. 8.

Nei casi di revoca sopra indicati il dirigente del Servizio competente provvede con proprio provvedimento alla revoca delle rate residue del contributo.

3.7 COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

In ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2051 di data 14 dicembre 2020, tutte le comunicazioni tra la Provincia e i soggetti privati richiedenti il contributo oggetto del presente Bando saranno inviate:

- alla casella di posta elettronica semplice (non PEC), nel caso in cui i destinatari della comunicazione non siano dotati di PEC, solo per gli atti di carattere non ricettizio (es. comunicazione di avvio procedimento, comunicazione di adozione provvedimento favorevole, promemoria delle scadenze indicate nel presente bando, ecc.). Per gli atti a carattere ricettizio, per i quali occorre quindi avere prova certa della loro ricezione da parte del destinatario (es. provvedimenti a contenuto negativo, richieste di documentazione integrativa con assegnazione di un termine per la relativa presentazione o trasmissione, preavviso di rigetto, ecc.), l'amministrazione provinciale invierà la comunicazione tramite posta raccomandata A/R;
- alla casella di PEC, per gli atti a contenuto ricettizio, nel caso in cui i destinatari della comunicazione abbiano preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di PEC (eleggendo quindi domicilio digitale speciale). Può essere eletto domicilio digitale speciale l'indirizzo PEC di un soggetto terzo, ma non quella della società/ditta individuale propria o del terzo. Per gli atti di carattere non ricettizio le comunicazioni saranno avviate alla casella di posta elettronica semplice (non PEC) del destinatario.

3.8 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLO STUDENTE / DELLA STUDENTESSA

Qualora si verificano variazioni rispetto ai dati forniti successivamente alla presentazione della domanda, gli studenti e le studentesse dovranno darne tempestiva comunicazione alla Provincia autonoma di Trento – Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema all'indirizzo mail serv.formazione@pec.provincia.tn.it, in particolare nei casi di:

- rinuncia agli studi
- mancato conseguimento dei crediti formativi
- variazione dei dati dichiarati nella domanda di concessione del contributo (es. residenza, numero di telefono, e-mail, ecc.)
- eventuale ottenimento di borsa per lo studio universitario concessa da Atenei/Enti per il diritto allo studio o di altra borsa per lo studio universitario erogata da altre Strutture provinciali o da altri Enti o istituzioni pubbliche per l'anno accademico 2022/2023.

3.9 VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI

La Provincia autonoma di Trento effettua i controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dallo studente e dalla studentessa ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 11 del D.P.C.M. 159/2013, a partire dalla data di scadenza di presentazione della "Dichiarazione" e anche successivamente all'erogazione dei benefici.

Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione presentata dallo studente / dalla studentessa, i benefici assegnati verranno revocati e sarà applicata una sanzione

amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita. Lo studente perderà inoltre il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi.

La Provincia autonoma di Trento segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale applicazione delle norme penali per i fatti che costituiscono reato.

Si raccomanda, pertanto, di prestare la massima attenzione e rigore nella presentazione delle autocertificazioni.

3.10 PRIVACY

I dati e le informazioni raccolte saranno trattate nel rispetto del Regolamento UE n. 679 del 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come da ultimo modificato con decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. L'informativa agli interessati verrà rilasciata in sede di dichiarazione di cui al CAPO I e CAPO II.

Ai sensi della legge provinciale 23/1992, del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dati personali e secondo le linee guida del Garante della privacy, saranno pubblicati sui siti web istituzionali solo i dati personali necessari ai fini della trasparenza.

Ai sensi dell'art. 31 bis della l.p. 23/92 sarà pubblicato sul sito istituzionale e sul sito <https://www.provincia.tn.it/Servizi/Contributo-per-il-sostegno-agli-studi-post-diploma> solo l'elenco finale dei beneficiari.

Gli elenchi degli ammessi con la relativa istruttoria e dei non ammessi al contributo non saranno pubblicati. E' fatta salva la possibilità di accesso ai documenti della pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3.11 INFORMAZIONI

Per informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare il Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema, Via G. Gilli, 3 – 38121 Trento – telefono 0461 – 491377

email: contributopac@provincia.tn.it

PEC: serv.formazione@pec.provincia.tn.it

pagina web: <https://www.provincia.tn.it/Servizi/Contributo-per-il-sostegno-agli-studi-post-diploma>.